



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 187 del 2016, proposto da:
OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Carpanelli C.F.
CRPNRC72P18A944U, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via
D'Azeglio n. 19;

contro

Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale dell'Emilia Romagna-, in persona del
Direttore Regionale p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici in via Guido Reni n. 4 a
Bologna è domiciliata *ex lege*;

per ottenere

ai sensi dell'art. 116 Cod. proc. amm., sentenza dichiarativa dell'illegittimità del
diniego parziale di accesso di cui alla comunicazione dell'Agenzia dell'Entrate
Direzione Regionale dell'Emilia – Romagna, a riscontro dell'istanza di accesso
presentata dalla ricorrente il 11/1/2016, nonché per ottenere sentenza dichiarativa

del diritto della ricorrente a prendere visione e ad estrarre copia di tutti gli atti menzionati nell'istanza di accesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale dell'Emilia Romagna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 18/5/2016, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori avv. Alessandro Cinti e avv. dello Stato Laura Paolucci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente – che dichiara, ai fini dell'interesse all'accesso, la pendenza di causa civile contro l'ex coniuge (odierno controinteressato intimato) per la determinazione dell'assegno divorzile – chiede, ai sensi dell'art.116 cod. proc. amm., sentenza dichiarativa dell'illegittimità del diniego parziale di accesso di cui alla nota dell'Agenzia dell'Entrate Direzione Regionale dell'Emilia – Romagna, adottata a riscontro della relativa istanza di accesso presentata dalla richiedente in data 11/1/2016. Ella chiede, conseguentemente, sentenza che accerti il suo diritto all'ostensione di tutti gli atti indicati nella predetta istanza di accesso, e, in particolare, dei dati riguardanti l'ex coniuge presenti nell'Archivio dei Rapporti Finanziari, e delle comunicazioni ex art. 7 comma VI del D.P.R. n. 605 del 1973 quale settore dell'Anagrafe Tributaria, in riferimento ai quali la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate non ha

consentito l'accesso, ritenendo mancante la previa autorizzazione alla ricerca telematica da parte del Presidente del Tribunale.

A sostegno del ricorso, l'interessata deduce innanzitutto l'inapplicabilità, alla fattispecie in esame, della normativa di cui all'art. 492 *bis* cod. proc. civ. che l'Agenzia delle Entrate ha invece posto a fondamento del diniego, trattandosi, secondo la deducente, di disciplina concernente esclusivamente il processo esecutivo civile e in particolare, le modalità di attivazione dell'esecuzione forzata mediante ricerca telematica su determinate banche dati dei beni da pignorare, che non può, di conseguenza, contenere delle limitazioni al diritto di accesso, diverse ed ulteriori rispetto a quelle specificamente previste dalla L. n. 241 del 1990. Inoltre, la deducente sostiene che, anche a volere ipotizzare l'applicabilità della citata norma alla presente controversia, l'Agenzia delle Entrate non avrebbe potuto comunque opporre il diniego all'accesso ai dati dell'ex coniuge presenti nell'Archivio dei Rapporti Finanziari, Sezione speciale dell'Anagrafe Tributaria e delle comunicazioni ex art. 7 comma VI del D.P.R. n. 605 del 1973, a suo dire essendo venuta meno, ad opera di una recente modifica dell'art. 155 *quinquies* commi 1 e 2, delle disp. att. Cod. proc. civ., introdotta con D.L. n. 83 del 27/6/2015, convertito dalla L. n. 132 del 2015, la necessità della previa autorizzazione del Presidente del Tribunale per la ricerca con modalità telematiche che era invece richiesta dalla previgente disciplina di cui alla stessa norma, nel testo originario introdotto con il D.L. n. 132 del 2014 convertito dalla L. n. 162 del 2014.

Il Collegio ritiene che le suddette considerazioni non siano condivisibili, innanzitutto in quanto non ha pregio l'argomentazione della ricorrente con la quale si sostiene l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 492 *bis*, nonché degli artt. 155 *quinques* e 155 *sexies* disp. att. cod. proc. civ. alla fattispecie in esame.

I dati dell'ex coniuge ai quali la ricorrente intende accedere ineriscono direttamente (e dichiaratamente) una causa civile relativa all'assegno divorzile. Pertanto, tale controversia rientra a pieno titolo nella cause in materia di diritto di famiglia, in riferimento alle quali – per quanto concerne la possibilità di ricerca telematica dei relativi dati nel suddetto Archivio dei Rapporti Finanziari, l'art. 155 *sexies* disp. att. c.p.c., introdotto dal D.L. n. 132 del 2014, convertito dalla L. n. 162 del 2014, ha esteso in favore della parte creditrice in quelle controversie, vista l'importanza e la delicatezza delle controversie stesse, alcune parti della disciplina del processo esecutivo civile, con particolare riferimento alla possibilità di ricerca con modalità telematiche dei beni ex art. 492 *bis* cod. proc. civ. su determinate banche dati, tra le quali vi è l'Archivio dei Rapporti Finanziari tenuto dall'Agenzie delle Entrate. Di qui, pertanto, la piena applicabilità, alla causa in esame, della normativa processuale civile indicata dall'Agenzie dell'Entrate nel gravato diniego parziale di accesso, in quanto oggettivamente e dichiaratamente diretta ad ottenere, tramite ricerca telematica, dati rilevanti per causa civile pendente in materia di famiglia. Dalle considerazioni che precedono discende, ulteriormente, anche l'infondatezza del secondo rilievo della ricorrente. Si osserva, al riguardo, che la disposizione che prevede espressamente che la ricerca telematica possa essere consentita solo previo rilascio di autorizzazione da parte del Presidente del Tribunale è stata prevista con il già citato art. 155 *quinques* disp. att. c.p.c., introdotto dal D.L. n. 132 del 2014, convertito dalla L. n. 162 del 2014 e che, inoltre, la più recente modifica normativa in materia, introdotta con D.L. n. 83 del 2015, concernente specificamente la stessa disposizione, nulla ha modificato riguardo alla necessità di previa autorizzazione da parte del Presidente del Tribunale, innovando tale disposizione unicamente riguardo al presupposto su cui si fonda la possibilità di tale peculiare ricerca telematica, che secondo il testo originario era riferito al decreto del Ministro della Giustizia (mai adottato) previsto dal testo originario del precedente art. 155 *quater*,

comma 1, ed è attualmente individuato in un elenco “...delle banche dati per le quali è operativo l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario per le finalità di cui all’art. 492-bis del codice”, di cui all’art. 155 *quinques*, comma 2, che richiama espressamente il testo dell’anch’esso novellato comma 1 dell’ art. 155 *quater*.

Per quanto sopra esposto, il ricorso è respinto.

La novità delle questioni esaminate giustifica, ad avviso della Sezione, l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2016, con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente FF

Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore

Ugo De Carlo, Consigliere

L’ESTENSORE
Umberto Giovannini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Mozzarelli

IL SEGRETARIO